



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



INDICE

SUSTAINABILITY	
Italia: CSRD: la situazione in Germania	4
CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01	
Italia: Rappresentanza processuale dell'ente negli illeciti 231	4
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Le novità giuslavoristiche di fine 2024 per dimissioni e tempi determinati	5
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Telemarketing illecito: il Garante ricorda l'importanza dei controlli di filiera	5
DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Direttiva UE 2025/25: la digitalizzazione per facilitare le operazioni delle società. . .	6
Germania: No all'iscrizione della GmbH & Co. KG se la GmbH non è ancora registrata	6
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Riconfermata la super deduzione per le nuove assunzioni fino al 2027	7
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Credito d'imposta Transizione 5.0 - Novità Legge di Bilancio 2025	7
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Necessari i tre test sullo status di beneficiario effettivo per applicare le ritenute convenzionali.	8
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Rilevanza IVA dei TP adjustment: ulteriori conferme sull'orientamento dell'Agenzia . . .	8
LIFE SCIENCE & HEALTHCARE	
Italia: Le nuove linee guida di AIFA su studi osservazionali e sperimentazioni decentralizzate	9
IP & AI	
Germania: Il Comune e l'Archistar.	9

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia:	Fusioni transfrontaliere - semplificazioni 10
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Correttivo-ter e disciplina transitoria..... 10
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia:	Il credito d'imposta spetta anche in presenza di policy di tax equalization 11
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Assegnazione e cessione agevolate di beni immobili. 11
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	Le proposte dell'AGCM per il DDL Concorrenza. 12
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia:	Reati ambientali e legittimità del sequestro probatorio disposto nei confronti di terzi . . . 12
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia:	Agevolazione impatriati: la Cassazione conferma la proponibilità dell'istanza di rimborso. 13
IVA E DAZI	
Italia:	IVA su distacco di personale: nuove regole dal 1.01.25. 13
APPALTI	
Italia:	Il riconoscimento dei vizi dell'opera non impedisce il decorso del termine breve di prescrizione 14
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	La nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 14

SUSTAINABILITY

ITALIA: CSRD: LA SITUAZIONE IN GERMANIA

La Direttiva CSRD rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per promuovere la trasparenza delle aziende in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Solo in Germania si prevede che circa 14.000 aziende saranno soggette a questi nuovi obblighi di rendicontazione, rispetto alle circa 4.000 coinvolte finora. Il governo tedesco ha adottato il disegno di legge per il recepimento della CSRD il 24.07.24. Tuttavia, il Bundestag non ha ancora approvato definitivamente la legge, ritardando ulteriormente l'attuazione. Questo ritardo ha spinto la Commissione Europea ad avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania, insieme ad altri 16 Stati membri che non hanno rispettato la scadenza del 6.07.24 per l'adozione della normativa. A dicembre 2024, l'Istituto dei Revisori Pubblici in Germania (IDW) ha pubblicato un documento di domande e risposte in merito all'attuazione della CSRD. La Germania sta comunque integrando la CSRD con altre normative nazionali esistenti, come il Codice Commerciale Tedesco (HGB) e la Legge sulla Due Diligence nelle Catene di Approvvigionamento (LkSG). Queste modifiche mirano a creare un quadro normativo armonizzato, riducendo le duplicazioni degli obblighi di rendicontazione.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ENTE NEGLI ILLECITI 231

Con la sentenza n. 38890/24 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della partecipazione attiva dell'ente al procedimento penale che lo riguarda, regolata dall'art. 39 D.Lgs. 231/01. La partecipazione dell'ente è subordinata alla sua previa costituzione in giudizio. La Suprema Corte ha ribadito che il rappresentante legale, indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere - a causa di una evidente condizione di incompatibilità - alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. 231/01. In tali casi, l'incompatibilità è presunta "iuris et de iure" e tutte le azioni processuali compiute dal rappresentante "incompatibile" devono considerarsi inefficaci. Con la citata sentenza si è infine precisato che il Modello Organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per la gestione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto. Tali regole dovranno consentire all'ente di munirsi di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato e che tuteli i suoi interessi.



Dott.ssa Giulia Lumina
giulia.lumina@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Fabio Cecilia
fabio.cecilia@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: LE NOVITÀ GIUSLAVORISTICHE DI FINE 2024 PER DIMISSIONI E TEMPI DETERMINATI

La legge del 13.12.24, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro”, in vigore dal 12 gennaio, introduce modifiche significative in materia di gestione dei rapporti di lavoro.

Tra i principali interventi, la legge modifica la disciplina delle dimissioni, prevedendo la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, quando un lavoratore resti assente per un periodo superiore ai termini previsti dal contratto collettivo o a 15 giorni, in assenza di previsioni del CCNL. Tale risoluzione viene considerata alla stregua delle dimissioni volontarie, escludendo per il lavoratore il diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione), salvo che questo riesca a dimostrare l'impossibilità di giustificare l'assenza, per cause di forza maggiore o responsabilità del datore.

Inoltre, viene modificata la disciplina del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, stabilendo che questo sia calcolato come un giorno effettivo di lavoro ogni 15 giorni di durata del contratto e che comunque possa durare tra 2 e 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e tra 2 e 30 giorni fino a 12 mesi. Tali parametri si applicano in assenza di previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. Restano invariate le altre norme relative al periodo di prova.

Nei prossimi mesi circolari e decreti ministeriali potranno dare più concretezza alle modifiche qui citate.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: TELEMARKETING ILLECITO: IL GARANTE RICORDA L'IMPORTANZA DEI CONTROLLI DI FILIERA

Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 672 del 13.11.24, ha di recente sanzionato una società che opera nel mercato libero di luce e gas per circa 680.000 € a fronte di violazioni legate a pratiche di telemarketing scorretto. L'istruttoria, avviata in seguito a due reclami, ha in particolare rilevato l'assenza di basi giuridiche necessarie per effettuare i contatti promozionali verso utenze iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).

Le indagini del Garante hanno evidenziato una generale mancanza di accountability da parte del titolare, in particolar modo connessa all'assenza di misure di controllo organizzative interne adeguate e ad una carenza nella gestione e monitoraggio delle agenzie che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgevano attività di telemarketing per conto del titolare.

Il provvedimento del Garante sottolinea ancora una volta l'importanza di una gestione consapevole e responsabile dei dati personali, soprattutto in un settore delicato come il telemarketing, focalizzandosi in particolare sulla necessità di effettuare controlli efficaci lungo l'intera filiera. Il Garante ricorda come la responsabilità in capo al titolare non possa essere delegata: è essenziale che le aziende adottino un approccio proattivo e rigoroso, prevenendo abusi e garantendo il rispetto dei diritti degli interessati.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Pasquale Lazzaro
pasquale.lazzaro@roedl.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien



Avv. Stefano Foffani
stefano.foffani@roedl.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DIRETTIVA UE 2025/25: LA DIGITALIZZAZIONE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ

Il 10.01.25 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva (UE) 25/25, volta a facilitare le operazioni delle società nel mercato interno tramite l'uso di strumenti e processi digitali. Il provvedimento, che dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 31.07.27, completa la precedente direttiva (UE) 2019/1151 del 2019 e pone come obiettivo principale il potenziamento dell'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese. Gli elementi qualificanti della riforma sono il "certificato delle società UE", un documento standardizzato e multilingue, che attesta l'esistenza legale della società e le sue principali caratteristiche, e la "procura digitale UE", che consentirà la rappresentanza societaria in ambito transfrontaliero secondo un modello uniforme. Inoltre, al fine di evitare la ripresentazione di documenti già depositati presso registri di altri Stati membri, la direttiva potenzia il ricorso al c.d. principio "una tantum", qualora una società costituisca un'altra impresa o registri una sede secondaria in un altro Stato membro. È auspicabile che i nuovi strumenti europei vengano integrati, mantenendo gli elevati standard di certezza e sicurezza che caratterizzano i sistemi presenti in vari Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la verifica dell'identità delle parti e l'accessibilità della documentazione.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

GERMANIA: NO ALL'ISCRIZIONE DELLA GMBH & CO. KG SE LA GMBH NON È ANCORA REGISTRATA

In Germania, molte imprese di medie dimensioni scelgono la forma giuridica della GmbH & Co. KG, una società in accomandita semplice in cui il socio accomandatario è una GmbH, cioè una società a responsabilità limitata tedesca. Questa struttura consente di combinare la flessibilità di una società di persone con una limitazione della responsabilità. Finora era prassi consolidata poter iscrivere una GmbH & Co. KG nel registro delle imprese anche se la GmbH accomandataria, pur essendo già stata costituita, non era ancora formalmente registrata. Tuttavia, secondo una recente decisione dell'OLG Brandeburgo (ordinanza del 10.07.24 – 7 W 41/24), questa prassi non è conforme alle norme introdotte dalla recente riforma del diritto delle società di persone. Di conseguenza, l'iscrizione della GmbH & Co. KG nel registro delle imprese è possibile solo se anche la sua GmbH accomandataria è già stata registrata. Chi intende costituire una GmbH & Co. KG deve tenerne conto nella propria pianificazione.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: RICONFERMATA LA SUPER DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI FINO AL 2027

A seguito della pubblicazione in G.U. della l. 207/24 ("Legge di Bilancio 2025"), viene prevista la proroga anche per il triennio 2025-2027 della maggiorazione del costo del personale deducibile introdotta dall'art. 4 D.Lgs. 216/23 ("Decreto"), che risulta già applicabile con riferimento agli incrementi occupazionali intervenuti nel periodo d'imposta 2024 (per i soggetti "solari"), a condizione di aver svolto l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni. In linea con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/25, l'agevolazione in parola spetta ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che registrano nel periodo di riferimento i) un incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto al numero degli stessi mediamente occupati nell'esercizio precedente, tenendo altresì conto di eventuali decrementi occupazionali infragruppo e ii) un incremento occupazionale complessivo dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) superiore a quello medio registrato nel periodo precedente. La maggiorazione spettante, pari al 20% (o 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al Decreto), si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi e non rileva ai fini IRAP.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio del 30.12.24, n. 207, ha introdotto alcune modifiche al Credito d'imposta Transizione 5.0. In particolare, è stata prevista un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro. Pertanto le aliquote previste per il primo scaglione, pari a 35%-40%-45% rispetto alla classe di efficienza energetica raggiunta con il progetto di innovazione, si applicano agli investimenti fino a 10 milioni di euro. Restano invariate le percentuali previste per lo scaglione di investimenti da 10 a 50 milioni. È stata inoltre incrementata la maggiorazione prevista ai fini del calcolo del beneficio per gli impianti fotovoltaici, aventi moduli prodotti in UE con efficienza almeno pari al 21,5%, 23,5% e 24%, la quale viene aumentata rispettivamente al 130%, 140% e 150% del loro costo. Sono previste inoltre semplificazioni nelle procedure di calcolo della riduzione dei consumi qualora l'investimento in beni materiali 4.0 sia effettuato in sostituzione di beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe interamente ammortizzati da almeno 24 mesi e se caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto dalle norme di settore o da prassi. Da ultimo è prevista la cumulabilità sia con il credito d'imposta ZES Unica e ZLS, che, nel rispetto di alcune condizioni, con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NECESSARI I TRE TEST SULLO STATUS DI BENEFICIARIO EFFETTIVO PER APPLICARE LE RITENUTE CONVENZIONALI

Con la sentenza n. 26923/24, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per poter applicare le più vantaggiose ritenute convenzionali, spetta in prima istanza al contribuente provare il proprio status di beneficiario effettivo del reddito percepito attraverso lo svolgimento di tre test autonomi e disgiunti: i) il substantive business activity test, diretto a riscontrare lo svolgimento di un'effettiva attività economica da parte della società percipiente, escludendo la sussistenza di una costruzione artificiosa; ii) il dominion test, volto a dimostrare la capacità di disporre liberamente dei flussi reddituali percepiti; iii) il business purpose test, finalizzato ad analizzare le motivazioni che giustificano la deviazione del flusso reddituale, al fine di accertare se la triangolazione dei pagamenti risponda a valide ragioni economiche, diverse ed ulteriori rispetto al mero risparmio d'imposta.

Solo in seguito al comprovato superamento degli stessi, sorgerà l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di dimostrare la sussistenza di una costruzione artificiosa.

La pronuncia in esame ribadisce, pertanto, l'assoluta rilevanza del test tripartito anche ai fini dell'interpretazione della clausola pattizia del beneficiario effettivo, non più confinato al solo contesto delle direttive europee.

MORRI ROSSETTI

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: RILEVANZA IVA DEI TP ADJUSTMENT: ULTERIORI CONFERME SULL'ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 266 del 18.12.24 riguardante la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di prezzo nel contesto del transfer pricing. Il documento conferma la posizione dell'Agenzia delle Entrate sul tema, secondo cui gli aggiustamenti di prezzo non concorrono automaticamente alla determinazione della base imponibile IVA. In particolare, le rettifiche da transfer pricing rientrano nel campo di applicazione dell'IVA quando, in base al contratto fra le parti, risulta che: esse sono a titolo oneroso, ossia in denaro o natura; si riferiscono a specifiche e individuate cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo, soggette a IVA; esiste un collegamento diretto fra le rettifiche in commento e il corrispettivo originariamente pattuito per l'operazione intercompany. In altre parole, una rettifica da transfer pricing rileva ai fini IVA quando rappresenta il corrispettivo per la vendita del bene o servizio, oppure, come nel complesso caso esaminato nel documento di prassi in commento, costituisce per larga parte il saldo di un'operazione avvenuta in precedenza. Al contrario, come già più volte ribadito da documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, può essere considerata come non rilevante ai fini IVA la rettifica diretta esclusivamente ad "aggiustare" il margine operativo della controparte.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Simona Del Grasso
simona.delgrasso@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: LE NUOVE LINEE GUIDA DI AIFA SU STUDI OSSERVAZIONALI E SPERIMENTAZIONI DECENTRALIZZATE

Nell'estate del 2024, AIFA ha emanato due linee guida molto attese nel mondo della ricerca, volte a regolamentare gli studi osservazionali e semplificare la realizzazione di sperimentazioni cliniche sui farmaci. Entrambe includono riferimento all'uso di dispositivi digitali e alla conduzione di attività sperimentali al di fuori delle tradizionali strutture sanitarie.

In particolare, riguardo agli studi osservazionali, sono state aggiornate le oramai datate linee guida del 2008 attraverso un documento sistematico che ne riepiloga la corretta classificazione, i luoghi e le procedure di svolgimento, le modalità di raccolta dei dati, riconoscendo la possibilità di condurre le attività di ricerca in luoghi quanto più prossimi al paziente attraverso strumenti digitali di raccolta dei dati.

In materia di sperimentazioni cliniche, si forniscono chiarimenti sull'utilizzo di provider terzi e sulla consegna del farmaco al domicilio dei partecipanti, e ancora sui rimborsi spese e sui costi per i farmaci sperimentali e altri prodotti accessori. Molto presente è il tema del decentramento delle attività sperimentali, sul quale le linee guida, oltre ad esplicitare la piena applicabilità delle indicazioni già fornite a livello europeo, fanno proprie talune di queste raccomandazioni, a partire da una puntuale definizione (in un accordo scritto) di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: IL COMUNE E L'ARCHISTAR

Ci sono edifici che sono vere e proprie opere d'arte. In quel caso possono risultare – per un certo periodo di tempo – oggetto di diritto d'autore. Chi le ha progettate ha dunque una serie di diritti di sfruttamento economico ma l'art. 14 del Codice tedesco sulla proprietà intellettuale riconosce all'autore di un'opera anche il diritto di impedire modifiche alla stessa tali da ledere i propri legittimi diritti morali. Questi ultimi possono però confliggere con gli interessi legittimi del proprietario, il quale potrebbe ad esempio voler demolire l'edificio. Il caso è estremo ma non infrequente e non è quasi mai oggetto di pattuizioni contrattuali. La norma non è chiara: secondo la Corte Federale (BGH) la demolizione costituisce una "lesione" dell'integrità dell'opera, ma ad essere dirimente è una valutazione degli interessi legittimi di entrambe le parti. La Corte di seconda istanza del Brandeburgo è recentemente andata a sentenza (22.10.24, 6 U 58/22) su un caso simile. Si tratta di un edificio di pregio, parte di un più ampio complesso abitativo comunale necessitante un'opera di risanamento edilizio (la Nutheschlange di Potsdam). Legittimi sia gli interessi del comune sia quelli dell'architetto, ma a prevalere è stato l'ente pubblico.

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: FUSIONI TRANSFRONTALIERE – SEMPLIFICAZIONI

La direttiva (UE) 2019/2121 e il D.Lgs. 19/23 costituiscono la base giuridica per le operazioni M&A transfrontaliere in Italia (cfr. Newsletter n. 182). Sia la direttiva che il decreto legislativo prevedono semplificazioni per le fusioni transfrontaliere per incorporazione di società interamente possedute. Le semplificazioni si applicano se la società incorporante detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli della società incorporata. In questi casi, il progetto di fusione comune non deve contenere né le informazioni sui diritti speciali di partecipazione agli utili né le informazioni sulla liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso. Inoltre, non sono richieste la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e quella degli esperti indipendenti. Se previsto dallo statuto della società, il progetto di fusione può essere approvato dall'organo amministrativo anziché dall'assemblea dei soci. Inoltre, la relazione ai dipendenti sull'impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro deve essere redatta solo nella società incorporante. Se la società incorporante ha sede legale in Italia, si applicano anche le disposizioni dell'art. 47 della l. 428/90, che prevede una specifica procedura di informazione e consultazione sindacale.

HAGER & PARTNERS



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: CORRETTIVO-TER E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il D.L. del 29.11.24, n. 178, contiene misure urgenti in materia di giustizia. L'art. 8 fornisce una norma di interpretazione autentica dell'articolo del c.d. Correttivo-ter al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avente a oggetto la relativa entrata in vigore e la disciplina transitoria. Il comma 4 dell'art. 56 del Correttivo-ter va quindi interpretato nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del Correttivo-ter. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati. Gli atti delle procedure precedenti all'entrata in vigore del Correttivo-ter sono pertanto destinati a sopravvivere. La ratio è quella di impedire che la norma venga interpretata in modo da causare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTA ANCHE IN PRESENZA DI POLICY DI TAX EQUALIZATION

Due recenti sentenze, CGT Milano n. 2798/22 e CGT Lombardia n. 1387/24, si sono pronunciate circa la spettanza del credito d'imposta per le imposte versate all'estero in presenza di policy di tax equalization.

Secondo i giudici di merito, le policy di tax equalization costituiscono un accordo privato tra dipendente e datore di lavoro, nei quali il datore garantisce al dipendente di non essere svantaggiato, né avvantaggiato, dalla differenza di carico fiscale nel Paese di distacco.

In tale contesto il datore di lavoro si assume la responsabilità di adempiere agli obblighi fiscali per conto del dipendente, incluso il materiale versamento delle imposte.

Secondo i giudici, la sostituzione negli adempimenti fiscali ha solo natura finanziaria e non implica una traslazione dell'imposta di natura reddituale.

Per questo motivo, anche laddove le imposte straniere siano state materialmente versate dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto a fruire del credito per imposte pagate all'estero.

bureau**Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATE DI BENI IMMOBILI

L'art. 1 co. 31 della l. 207/24 (Legge di bilancio 2025) permette di cedere o assegnare beni immobili, non utilizzati nell'attività della società di capitali o di persone, ai soci in maniera fiscalmente agevolata. La cessione o assegnazione dovrà avvenire entro il 30.09.25.

La convenienza è la possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale, sia per il calcolo delle plusvalenze in capo alla società sia per la fiscalità del socio.

Inoltre, la società pagherà, invece che le imposte ordinarie, l'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate, intese come la differenza del valore contabile residuo e l'importo di cessione o assegnazione. L'imposta sostitutiva potrà essere pagata in due rate scadenti il 30.09.25 e il 30.11.25. L'imposta di registro sarà inoltre ridotta al 50%, nonché saranno applicate le imposte ipocatastali fisse.

Per esempio, se una società a responsabilità limitata (S.r.l.) deliberasse di cedere un bene immobile non utilizzato nella sua attività e con un valore contabile netto di 100 a un suo socio utilizzando il valore catastale rivalutato pari a 150, invece che il valore normale di 180, emetterebbe una fattura al socio per 150 e realizzerebbe una plusvalenza pari a 50 tassabile all'8%.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: LE PROPOSTE DELL'AGCM PER IL DDL CONCORRENZA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha trasmesso al Governo un insieme di proposte per il nuovo Disegno di Legge annuale sulla concorrenza. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi e favorire la concorrenza, l'AGCM propone, inter alia: (i) l'introduzione dell'obbligo di standstill per le operazioni di concentrazione, in modo da sospendere temporaneamente fusioni e acquisizioni fino alla decisione finale dell'AGCM, in linea con le normative europee; (ii) di riformare le regole per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, introducendo gare trasparenti e aperte a tutti, superando l'attuale sistema di proroghe automatiche; (iii) di incentivare la presenza di più operatori della mobilità elettrica nei punti di ricarica, al fine di scongiurare la nascita di monopoli locali e mantenere prezzi competitivi per gli utenti; (iv) di accorpate alcune Autorità di Sistema Portuale (AdSP) per migliorare il coordinamento degli investimenti e potenziare la competitività dei porti italiani a livello internazionale; (v) di consentire alle parafarmacie di offrire servizi di prenotazione visite e ritiro referti, superando le attuali limitazioni che riservano tali attività alle sole farmacie

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: REATI AMBIENTALI E LEGITTIMITÀ DEL SEQUESTRO PROBATORIO DISPOSTO NEI CONFRONTI DI TERZI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46549 del 18.12.24, ha rigettato il ricorso presentato avverso un decreto di sequestro probatorio disposto nei confronti di una società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25undecies co. 2 lett. c) D.Lgs. 231/01.

La ricorrente, incolpata del reato di omessa comunicazione agli enti preposti della situazione di imminente pericolo di danno ambientale, ha evidenziato che la responsabilità per tale fattispecie di reato doveva essere contestata unicamente al responsabile dell'evento potenzialmente inquinante e non anche al soggetto che, seppur proprietario del terreno potenzialmente inquinato, non ha posto in essere le condotte idonee a cagionare l'evento.

I giudici di legittimità, rigettando il ricorso e confermando conseguentemente il provvedimento ablatorio, hanno sancito che "ai fini di legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l'autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova".

MORRI ROSSETTI |



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Mariano Carlo Rossi
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: AGEVOLAZIONE IMPATRIATI: LA CASSAZIONE CONFERMA LA PROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

Dopo diversi arresti della giurisprudenza di merito, anche la Cassazione, con la recente ordinanza 34655/24 del 27.12.24, ha ritenuto di aderire all'orientamento per cui, sussistendo i requisiti sostanziali per l'accesso al regime di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/15, la mancata richiesta al datore di lavoro per l'applicazione "diretta" della misura agevolativa non sia preclusiva della successiva istanza di rimborso da parte del contribuente, finalizzata al recupero dell'agevolazione spettante (ma non fruita). In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che il mancato rispetto dell'incombenza formale "non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l'onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta". Ed ancora, i Giudici di legittimità hanno rilevato come gli "adempimenti formali", disciplinati peraltro da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate cui la norma istitutiva del regime rimanda, "sono previsti non per legittimare il rimborso - che soggiace alla sussistenza dei requisiti sostanziali - ma per ottenere il beneficio fiscale attraverso la richiesta al proprio datore di lavoro, al quale sono rimessi gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta".

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: IVA SU DISTACCO DI PERSONALE: NUOVE REGOLE DAL 1.01.25

A partire dal 1.01.25, i contratti relativi al distacco di lavoratori sono assoggettati a IVA; tale modifica si allinea alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-94/19, 11.03.20), che ha stabilito che tale fattispecie si configura come una prestazione di servizi soggetta a IVA, indipendentemente dall'entità del rimborso. La normativa italiana previgente si discostava da tale principio, prevedendo che, ai fini IVA, non fossero rilevanti i rimborsi legati ai distacchi di personale limitati al puro costo sostenuto dal datore di lavoro.

La CGUE ritiene che il distacco di personale costituisca una prestazione di servizi, a condizione che il rimborso e il distacco siano reciprocamente collegati.

Di conseguenza, per i contratti stipulati dal 1.01.25, le somme corrisposte dalla distaccataria per le prestazioni del personale dell'impresa distaccante saranno soggette a IVA; per gli accordi conclusi entro il 31.12.24, continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, che considera tali somme irrilevanti ai fini IVA.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: IL RICONOSCIMENTO DEI VIZI DELL'OPERA NON IMPEDISCE IL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI PRESCRIZIONE

Con l'ordinanza n. 33053 del 18.12.24, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un'impresa convenuta in giudizio dal committente, che lamentava lo stato di degrado dell'edificio dovuto ai lavori non eseguiti a regola d'arte.

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello in merito all'art. 1667 co. 2 c.c. In particolare, ha ribadito che il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera non richiede una confessione, né giudiziale né stragiudiziale, né l'uso di formule sacramentali, potendo invece manifestarsi attraverso fatti concludenti. Tuttavia, ha rilevato un errore commesso dal Collegio nel ritenere che il semplice riconoscimento del vizio fosse sufficiente a trasformare l'obbligazione dell'appaltatore in una obbligazione di garanzia, soggetta al termine decennale di prescrizione.

Secondo la Cassazione, il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore implica la superfluità della denuncia da parte del committente, ma non comporta automaticamente, in assenza di un'espressa assunzione di responsabilità, l'obbligo di emendare l'opera. Tale obbligo, ove esistente, costituirebbe una nuova e distinta obbligazione, anch'essa soggetta a prescrizione decennale. Pertanto, il riconoscimento dei vizi non incide sul termine di prescrizione breve previsto in materia di appalto.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: LA NUOVA DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Il 30.12.24 è entrato in vigore il c.d. Nuovo Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs.190/24) che mira ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili, garantendo contemporaneamente il rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. Tali progetti sono considerati testualmente di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 2) nonché di "interesse pubblico prevalente" (art. 3): in questo modo è stato definitivamente positivizzato il favor del legislatore (nazionale e sovranazionale) per le fonti rinnovabili. Sono previsti solo tre regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata - PAS; c) autorizzazione unica - AU. Alcune delle novità più rilevanti sono: (I) introduzione di una specifica elencazione - contenuta negli allegati A, B e C - degli interventi realizzabili per ciascun regime; (II) esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli interventi rientranti nell'attività libera e nella PAS; (III) dimezzamento del termine per l'annullamento in autotutela della PAS; (IV) introduzione di "zone di accelerazione" - entro 21.02.26 - in cui la realizzazione di impianti FER accederà a ulteriori semplificazioni procedurali.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Fabio Orlando
forlando@grimaldialliance.com



Avv. Salvina Crisafulli
scrisafulli@grimaldialliance.com



Avv. Agata Trivellato
agata.trivellato@roedl.com



Avv. Anna Maria Desiderà
anna-maria.desidera@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).